



TRIBUNALE FEDERALE

R.G. T.F. n. 3/2026

Il Presidente del Tribunale Federale

Visto il ricorso in opposizione datato 3 aprile 2026 a nome di MASSIGNAN Giuseppe, socio della Sezione TSN di Milano e dal 3 gennaio 2026 *“Referente social e comunicazione per la UITA di Milano”*, indirizzato al *Collegio dei Probiviri* della Sezione TSN di Milano; alla *Commissione di disciplina* della UITA; alla Procura Federale UITA; all’Ufficio Giuridico Istituzionale UITA, e avente ad oggetto *«Opposizione al provvedimento Prot. 148/2026 del 28/03/2026 del Collegio dei Probiviri del TSN Milano – Sospensione del socio MASSIGNAN Giuseppe – Richiesta di immediata revoca in autotutela – Riserva di ricorso alla Commissione di Disciplina dell’UITA ex art. 30, comma 7, Statuto Sezionale – Riserva di azione in sede civile e penale»*;

Rilevato con che detto atto il sig. MASSIGNAN domanda la *“revoca in autotutela”* del provvedimento disciplinare del *Collegio dei Probiviri* della Sezione TSN di Milano 28 marzo 2026, prot. 148/2026, che –su segnalazione 5 febbraio 2026 dei dipendenti del TSN Milano sig.ra TRADIGO Arianna e sig. TRESSOLDI Simone- ne aveva disposto la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per giorni trenta per *«aggressione verbale»*, *«atteggiamento aggressivo»* e *«pretese pretestuose»* verso i predetti, fatti avvenuti presso la Sezione il 31 gennaio 2026; e che detta *opposizione* assume la *nullità radicale* dell’atto per difetto assoluto di potere (ex art. 30, comma 3, dello Statuto sezionale) del Collegio dei Probiviri, essendo i detti segnalanti non *soci* ma *dipendenti* della Sezione TSN;

Rilevato che detta *opposizione* non si dirige al Tribunale Federale della UITA, mentre si dirige, *in primis*, al *Collegio dei Probiviri* della Sezione TSN di Milano; che non reca la sottoscrizione del nominato opponente né di un suo difensore; che domanda la *“revoca in autotutela”* che è atto proprio del medesimo *Collegio dei Probiviri*;

Rilevato perciò che non vi è circa detto atto la competenza del Tribunale Federale della UITA e che comunque l’atto si presenta come senza assistenza o ministero di un difensore;



Considerata –in disparte il rivestito carattere impugnatorio di un provvedimento disciplinare- la natura apparentemente *non lieve*, per condotta e interessi lesi, della sanzionata infrazione, e che pertanto non ricorre il caso dell'art. 34, lett. A), ultima parte, del *Regolamento di Giustizia* UITA che consente alle parti di stare personalmente in giudizio senza difesa tecnica;

Considerato che, in ragione del rinvio generale dell'art. 2 (*Principi del processo sportivo*), comma 7, del *Regolamento di Giustizia* UITA («*Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva*») e del fatto che per il combinato degli artt. 163, terzo comma, n. 1) e 164 Cod. proc. civ., l'atto introduttivo del giudizio è, come atto introduttivo di un processo di giustizia sportiva, nullo perché non indica per la sua trattazione il Tribunale Federale della UITA;

Considerato che comunque ai sensi della generale previsione dell'art. 27 (*Avvio del procedimento*), comma 2, del *Codice della Giustizia Sportiva* del CONI, «*Salva diversa previsione dello Statuto federale, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore*» (su cui v. *Collegio di Garanzia dello Sport* del CONI, SS.UU., dec. n. 24 del 16 marzo 2018, per cui la difesa tecnica, con sottoscrizione e assistenza in giudizio di un difensore, è condizione di ammissibilità del ricorso al Tribunale Federale);

Considerato che per i predetti motivi non vi può essere luogo, allo stato, alla trattazione dell'atto da parte del Tribunale Federale;

dichiara

l'irricevibilità, allo stato, dell'indicato atto di "*Opposizione al provvedimento Prot. 148/2026 del 28/03/2026 del Collegio dei Probiviri del TSN Milano*".

Si comunichi alle parti

Roma, 10 aprile 2026

Il Presidente del Tribunale Federale
Giuseppe Severini